

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 13/2025 DEL 15 LUGLIO 2025

DEBITI NON ROTTAMATI: STOP AL CPB, NEANCHE LA 'RIAMMISSIONE' SALVA

Con [Risposta n. 176 del 7 luglio](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, in relazione ai quali la "Rottamazione-quater" non si è perfezionata e conclusa per intervenuta decadenza dal piano di rateazione, **preclude l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB)**.

Nello specifico, se la decadenza dal piano di rateazione avviene **prima** che la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) venga accettata, questa situazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 13/2024, costituisce una causa ostativa che impedisce l'accesso al concordato preventivo biennale.

Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta **successivamente** all'accettazione della proposta, in base all'articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.

L'Agenzia Entrate esclude anche la possibilità di "**conservare**" gli effetti del CPB **mediante adesione alla cd. "Riammissione alla Rottamazione-quater"**.

Questa procedura, disciplinata dall'articolo 3-bis del DI n. 202/2024, che prevede che, "limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022", non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.

ENTRO IL 31 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2025

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2025.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIMA CHIAMATA IL 31 LUGLIO

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha inviato, entro lo scorso 30 giugno, la Comunicazione di riammissione alla "Rottamazione-quater". La copia e i moduli di pagamento sono disponibili in area riservata.

Per mantenere i benefici della riammissione alla "Rottamazione-quater" è necessario effettuare il versamento della prima o unica rata in scadenza giovedì 31 luglio 2025.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.

Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

[Qui](#) le modalità di pagamento.

SOCIETÀ QUOTATE SENZA SPLIT PAYMENT DAL 1° LUGLIO 2025

Il decreto fiscale del 17 giugno 2025 ha escluso dal 1° luglio 2025 le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana dal perimetro di applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti)

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un regime speciale di pagamento dell'IVA, che prevede la separazione del pagamento della fattura tra l'imponibile e l'imposta sul valore aggiunto. È stato introdotto nell'ordinamento italiano attraverso la modifica del D.p.r. 633/1972 avvenuta a seguito dell'emanazione dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014.

Come anticipato lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana per le fatture emesse, cioè trasmesse allo Sdi, fino al 30 giugno 2025, a prescindere dal momento dell'effettivo pagamento/incasso. Alle fatture emesse, e quindi che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, lo split payment non sarà invece più applicabile.

Cripto-attività e antiriciclaggio: le novità del DI Omnibus

Il Decreto Omnibus ([DL n. 95/2025](#)), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche in materia di **cripto-attività e antiriciclaggio**. L'Art. 10, in particolare, proroga il termine per presentare le domande di autorizzazione per i soggetti già operativi in Italia nel settore delle **cripto-attività**, originariamente fissato al 30 giugno 2025, **al 30 dicembre 2025**.

Questi soggetti, di conseguenza, potranno continuare a operare in via transitoria senza aver ottenuto l'autorizzazione **fino al 30 giugno 2026**.

Inoltre, le società che appartengono allo stesso gruppo e che hanno presentato istanza in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea entro il 30 dicembre 2025, potranno **continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale** fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

In materia, invece, di **antiriciclaggio**, l'Art. 11 va ad ampliare le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), prevedendo che diventi il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o organismi internazionali riguardanti il rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli **enti previsti dall'articolo 4 del Codice del Terzo settore**, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.

Il CSF avrà inoltre l'obbligo di **fornire risposte "tempestive"** alle richieste provenienti da altri Stati o organismi sovranazionali.

DECRETO OMNIBUS: LE MISURE PER IL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

Il [Decreto Omnibus \(DL n. 95/2025\)](#), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche per il **settore turistico-ricettivo**.

Con lo scopo di migliorare il benessere dei lavoratori del settore, inclusi quelli impiegati presso bar e ristoranti, e garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, **l'art. 14** del Decreto autorizza la spesa di:

- **44 milioni di euro per l'anno 2025 e 38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, di cui 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;
- **22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse stanziare saranno destinate ai soggetti che, nella piena disponibilità degli immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, saranno individuate, con apposito decreto del Ministero del Turismo, le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato.

L'articolo 14 del Decreto Omnibus, infine, va a prorogare alcune scadenze legislative, come quella relativa alle domande di contributo legate al decreto 113/2024, posticipata al 15 dicembre 2025, e i termini relativi agli interventi previsti dal decreto 152/2021, ora estesi fino al 31 marzo 2026.

VENDITA BENI USATI: SÌ AL FORFETARIO SE NON C'È REGIME DEL MARGINE PROGRESSO

Con [Risposta n. 181 del 7 luglio](#) l'Agenzia Entrate ha confermato che qualora nei precedenti periodi d'imposta non si sia mai adottato, ai fini Iva, un regime speciale (nel caso in questione il cd. regime del margine), è possibile transitare nel regime forfetario.

Nel documento l'Agenzia delle Entrate risponde a un contribuente che fino al 2024 ha applicato il regime fiscale di vantaggio, regime che cesserà per sopraggiunti limiti di età. Avendo superato questa soglia, dal 1° gennaio 2025 il contribuente intende quindi passare al Regime Forfetario.

Oltre a continuare la sua attività principale di commercio di piccoli elettrodomestici il contribuente ha in programma di ampliare l'attività includendo anche la vendita di elettrodomestici usati, che per legge rientra nel cosiddetto 'regime del margine', un regime speciale IVA obbligatorio in questi casi che, normalmente, non permette di accedere contemporaneamente al regime forfetario.

L'Agenzia Entrate, su questo punto, chiarisce che l'incompatibilità tra il regime forfetario e i regimi speciali IVA scatta solo se si applica già un regime speciale Iva in precedenti periodi d'imposta.

Dal momento che l'attività di vendita dell'usato partirà nel 2025, e non c'è un periodo precedente in cui il contribuente abbia adottato il regime del margine, lo stesso potrà applicare il regime forfetario fin dall'inizio.

FRINGE BENEFIT USO PROMISCUO AUTO AZIENDALI: CHIARIMENTI SU TASSAZIONE E PERIODO TRANSITORIO

A seguito delle modifiche intervenute ad opera della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48) e del Decreto "Bollette" (art. 6, comma 2-bis, DI n.19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile l'Agenzia Entrate, con [Circolare n. 10/E del 3 luglio](#), illustra la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, fornendo chiarimenti in merito:

- alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo dei veicoli aziendali;
- alla disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel predetto regime.

Come noto dal 1° gennaio sono state introdotte nuove regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all'impatto ambientale del mezzo.

In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.

La nuova disciplina fiscale, chiariscono le Entrate nella Circolare, non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest'anno. Nulla cambia, invece, per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti. Nel documento anche le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo regime e chiarimenti, anche con esempi pratici, sui casi in cui possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

ECOBONUS E BONUS CASA: ONLINE IL PORTALE AGGIORNATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI 2025

È operativo, dal 30 giugno scorso, il nuovo portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di **Ecobonus** e **Bonus Casa**.

Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati, spiega l'ENEA, decorre dal 30 giugno 2025:

- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data di messa online del portale;
- per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

L'accesso al servizio online è disponibile **solo previa autenticazione tramite SPID di persona fisica o CIE**.

AGENZIA ENTRATE: GUIDA AGGIORNATA AI SERVIZI ONLINE E NOVITÀ PER I SERVIZI DEDICATI AGLI IMMOBILI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una nuova versione della guida "[I servizi dell'Agenzia delle Entrate](#)", aggiornata a **luglio 2025**, pensata per facilitare i contribuenti ad assolvere agli adempimenti che li riguardano ed essere in regola senza recarsi in un ufficio dell'Agenzia.

La nuova versione della guida illustra, anche con esempi pratici, come si può fare tutto direttamente da casa, principalmente utilizzando il portale on line dell'Agenzia e gli altri canali messi a disposizione dei cittadini.

Le principali novità

Una delle novità riguarda **la visura catastale**, che consente di consultare e ottenere gli atti e i documenti catastali, tra cui:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).

Ora, a differenza da quanto avveniva prima, l'utente può effettuare gratuitamente la visura on line **sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare**. Richiedendo la visura presso lo sportello, invece, questa è gratuita solo per gli immobili di cui si è intestatari.

Se si accede tramite area riservata alla sezione "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", accedendo al servizio "[Visure catastali di immobili non di proprietà](#)", è possibile ottenere gratuitamente anche le visure catastali on line su immobili dei quali non si risulti titolari in catasto, come:

- visure attuali per soggetto;
- visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni.

Richiedendo, invece, il rilascio di visure catastali di immobili non di proprietà presso gli sportelli degli Uffici provinciali dell'Agenzia, è previsto il pagamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

Altro "plus" la possibilità, in area libera attraverso il servizio gratuito "[Consultazione rendite catastali](#)", di conoscere:

- per i fabbricati, l'indirizzo, la zona censuaria, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita catastale;
- per i terreni, la superficie, la qualità, il reddito dominicale e quello agrario.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

FRINGE BENEFIT AUTO - AGGIORNAMENTI

Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l'Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione del **reddito da lavoro dipendente** derivante dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali. Le istruzioni contenute nel documento sono finalizzate a disciplinare l'applicazione della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dalla disciplina transitoria prevista dal cosiddetto Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025).

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati ai dipendenti in uso promiscuo, la determinazione del **fringe benefit** avviene in misura pari **al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui**, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI.

Tale percentuale viene ridotta al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in e al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica. Perché la nuova disciplina trovi applicazione, devono ricorrere congiuntamente tre condizioni: la immatricolazione del veicolo, la stipula del contratto di concessione e la consegna effettiva al lavoratore devono avvenire a partire dal 1° gennaio 2025. In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, non sarà possibile applicare la nuova modalità forfetaria.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, resta applicabile la disciplina previgente. Il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati ai dipendenti entro il 30 giugno 2025. In questi casi, continua ad applicarsi la disciplina antecedente al 2025, sempre con riferimento alle emissioni del veicolo. È tuttavia necessario che, oltre alla data dell'ordine, anche l'immatricolazione e la stipula del contratto avvengano entro il primo semestre del 2025. In via eccezionale, se il veicolo oggetto dell'assegnazione rientra tra quelli che beneficiano delle percentuali agevolate previste dalla nuova disciplina (10% o 20%) e tutti i requisiti si verificano nel 2025, l'Agenzia riconosce al contribuente la possibilità di applicare la normativa più favorevole, nonostante il veicolo sia stato ordinato nel 2024.

Qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione né della nuova disciplina né della clausola transitoria, il fringe benefit deve essere determinato sulla base del valore normale, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR. In tale fattispecie, concorre a formare il reddito imponibile solo la quota di utilizzo personale del veicolo da parte del dipendente, mentre va escluso l'uso effettuato nell'interesse del datore di lavoro, purché tale distinzione sia oggettivamente dimostrabile. Questa modalità di calcolo si applica, ad esempio, ai veicoli ordinati nel 2024, ma immatricolati e consegnati dopo il 30 giugno 2025, con contratti stipulati nel 2024: in tali casi non risultano rispettate né le condizioni previste per la disciplina transitoria né quelle richieste dalla normativa a regime.

Nel caso in cui un contratto venga prorogato, si ritiene che tale estensione non comporti novazioni sostanziali; pertanto, resta applicabile la disciplina in vigore al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla nuova data di scadenza. Diversamente, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro lavoratore, mediante la stipula di un nuovo contratto, la disciplina applicabile va individuata in funzione della normativa vigente al momento della nuova assegnazione. Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 2024, continua a trovare applicazione la disciplina previgente. In caso contrario, si applica il criterio del valore normale, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione della nuova disciplina.

TRASFERTE ESTERE E TRACCIAMENTO SPESE

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 51, comma 5, del TUIR, introducendo una nuova previsione relativa ai rimborsi spese per trasferte o missioni dei lavoratori dipendenti. In particolare, è stato aggiunto che i rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, quando effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che il pagamento delle stesse avvenga mediante bonifico bancario o postale, oppure con altri sistemi di pagamento tracciabili previsti. In sostanza, per garantire la non imponibilità di tali rimborsi, è necessario che il lavoratore effettui i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante. Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ha ulteriormente modificato la disposizione, specificando che l'obbligo di tracciabilità si applica solo ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Con la Risposta a Interpello n. 188 del 10 luglio 2025, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, **per le missioni o trasferte svolte all'estero, la tracciabilità del pagamento non è richiesta** ai fini dell'esclusione del rimborso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.